



ALLEGATO I

REGIONE LAZIO

**DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E
LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Avviso Pubblico

**per la concessione di anticipazioni ai Consorzi industriali di cui
all'art. 36 della L. 317/1991 per i processi di reindustrializzazione
in attuazione dell'art. 63 della L. 448/1998.**



INDICE

Art. 1 - Obiettivi e finalità.	3
Art. 2 - Dotazione finanziaria e intensità dell'anticipazione.	3
Art. 3 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità.	3
Art. 4 - Tipologia dei costi ammissibili.....	4
Art. 5 - Modalità di accesso all'anticipazione.....	4
Art. 6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di anticipazione.....	4
Art. 7 - Procedure di istruttoria.	5
Art. 8 – Modalità di erogazione dell'anticipazione.....	6
Art. 9 – Restituzione dell'anticipazione.....	6
Art. 10 – Revoca dell'anticipazione.....	6
Art. 11 – Informazioni ai sensi della Legge 241/90 e sul trattamento dei dati personali.....	7
Art. 12 – Norma di rinvio.....	7



Art. 1 - Obiettivi e finalità.

1. Con Legge Regionale 29/05/1997, n. 13 “ConSORZI per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale”, in attuazione della Legge 5 ottobre 1991, n. 317 “Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese”, sono stati istituiti, nel territorio regionale, i Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, quali enti pubblici economici costituiti per la promozione dell' industrializzazione e dell' insediamento di attività produttive nelle aree comprese nel territorio di competenza.
2. Per favorire lo sviluppo industriale con l' articolo n. 63 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, è stata data la facoltà ai Consorzi suddetti, di riacquistare a un prezzo agevolato, i siti dismessi finanziati con interventi pubblici, nell' ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione, oltreché gli stabilimenti industriali o artigianali ivi realizzati, qualora sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni.
3. La Regione Lazio intende favorire l'attrazione degli investimenti industriali e/o la ricollocazione delle imprese nel Lazio, attraverso l'applicazione dell'art. 63 della Legge 448/1998 tramite la concessione di anticipazioni per la copertura parziale dei costi di gestione sostenuti dai Consorzi per le suddette acquisizioni.
4. A tal fine con Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 18 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018”, la Regione ha stanziato € 1.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2016-2017-2018.

Art. 2 - Dotazione finanziaria e intensità dell'anticipazione.

1. Le risorse stanziate per il presente Avviso pubblico, relative all'annualità 2016, sono pari ad € 1.000.000,00 (un milione di euro).
2. Saranno concesse anticipazioni ai Consorzi industriali che dovranno essere restituite secondo quanto indicato al successivo Art. 9.
3. Qualora le richieste superino l'importo delle risorse disponibili, l'anticipazione sarà ripartita proporzionalmente tra i beneficiari fino alla completa utilizzazione delle risorse, secondo la seguente formula:

$$X = \frac{\text{risorse stanziate} \times 100}{\text{Totale richiesto}}$$

X = percentuale di ripartizione dell'anticipazione.

4. Ogni Consorzio può richiedere, nell'arco delle tre annualità 2016-2017-2018, una sola anticipazione per la stessa procedura di acquisizione.
5. Le anticipazioni concesse tramite il presente Avviso non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi costi ammissibili.

Art. 3 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità.

1. Possono presentare richiesta di anticipazione i Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale così come definiti dalla L.R. 13/1997, che abbiano avviato il procedimento per la riacquisizione della proprietà di aree e/o stabilimenti industriali o artigianali dismessi, in attuazione dell'art. 63 della L. 448/1998, non oltre i 24 mesi antecedenti alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico, e in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:



- non abbiano contenziosi in essere con la Regione Lazio per anticipazioni già erogate dalla stessa a qualsiasi titolo;
- siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente e in regola con gli obblighi contributivi;
- siano in regola con la disciplina antiriciclaggio e con la normativa antimafia.

Art. 4 - Tipologia dei costi ammissibili

- I. I costi ammissibili ai fini della concessione dell'anticipazione sono esclusivamente i costi di gestione sostenuti dai Consorzi per le acquisizioni suddette, a partire dai 24 mesi antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso, fino ai 12 mesi successivi a tale data e, comunque, per un massimo di tre anni dalla data della deliberazione di acquisizione, e precisamente:
 - Oneri fiscali e tributari, ammissibili al 100%, quali: imposte, tasse e assicurazioni;
 - Costi di funzionamento, ammissibili nei limiti del 50% del totale dei costi complessivi, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, spese per la guardiania del sito, interventi di manutenzione ordinaria del sito per la messa in sicurezza, spese per la procedura di acquisizione e reinsediamento;
 - Due Diligence Ambientale, fino a un massimo di € 70.000,00.

Art. 5 - Modalità di accesso all'anticipazione

- I. I Consorzi, ai fini dell'ammissione all'anticipazione, dovranno compilare apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio, alla quale dovranno essere obbligatoriamente allegati:
 - a) Deliberazione del CdA di acquisizione del sito approvata non oltre i 24 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso;
 - b) Deliberazione del CdA dalla quale risulti: la volontà di richiedere l'anticipazione; la delega al legale rappresentante per la richiesta di anticipazione e per la sottoscrizione dell'Atto di impegno, qualora ammesso all'anticipazione; la quantificazione del totale dei costi sostenuti o da sostenere; l'impegno a restituire l'anticipazione nei termini e con le modalità previste nel successivo Art. 9; l'impegno al reinsediamento di nuovi progetti industriali sul sito nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali; l'iscrizione di tali somme nelle passività del proprio bilancio;
 - c) Relazione, a firma del Direttore del Consorzio, che descriva: il progetto di reindustrializzazione del sito e come questo sia in grado di generare crescita ed occupazione, le caratteristiche tecniche del sito, le procedure che verranno attivate dal Consorzio per il riutilizzo del sito, il piano dei costi ammissibili e il cronoprogramma;
 - d) Verbale di immissione in possesso del sito, qualora già redatto;
 - e) Eventuale rendicontazione attestante le spese già sostenute, secondo le modalità di cui al successivo Art. 8.

Art. 6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di anticipazione.

- I. La domanda di anticipazione, redatta secondo il modello scaricabile dal sito www.regione.lazio.it al link: www.regione.lazio.it/rl_attivitaproduttive/?vw=contenutiDettaglio&cat=1&id=59, dovrà essere



trasmessa ad esclusivo mezzo di posta elettronica certificata (pec), nei termini di seguito indicati, pena la non ammissibilità, al seguente indirizzo: ricercainnovazionegreeneconomy@regione.lazio.legalmail.it

2. La domanda di anticipazione compilata e firmata digitalmente, secondo le disposizioni di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. e ii., dal legale rappresentante del Consorzio richiedente dovrà essere corredata, pena la non ammissibilità, di tutti gli allegati previsti.
3. Le domande potranno essere presentate dal **giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul BURL ed entro e non oltre il 10 agosto 2016**.
4. Nell'oggetto della mail dovrà essere indicato: **Avviso Pubblico "Concessione di anticipazioni ai Consorzi industriali per i processi di reindustrializzazione"**.
5. Le domande presentate oltre i termini, o non conformemente alle modalità prescritte, o incomplete saranno giudicate "non ammissibili".
6. Ogni dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sarà soggetta a controllo secondo quanto stabilito dall'art. 71 del medesimo Decreto.

Art. 7 - Procedure di istruttoria.

1. La Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive procederà, entro 60 giorni dalla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, a verificare il possesso dei seguenti requisiti:
 - rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande;
 - completezza delle informazioni e della documentazione fornita e conformità delle stesse rispetto alla specifica modulistica;
 - presenza dei requisiti indicati al precedente Art. 3;
 - conformità dell'operazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile;
 - rispetto di ogni altra condizione prevista all'interno del presente Avviso.
2. Le domande ritenute "non ammissibili" saranno oggetto di specifica comunicazione al soggetto richiedente, ai sensi dell'Art. 10 bis della Legge 241/90.
3. Gli esiti, approvati con determinazione della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La pubblicazione costituisce formale comunicazione dell'esito dell'istruttoria.
4. I Consorzi ammessi alle anticipazioni, entro 15 giorni dalla pubblicazione degli esiti sul BURL, ai fini dell'accettazione, devono sottoscrivere l'Atto d'impegno, allegato al presente Avviso, pena la decadenza del beneficio; in tal caso la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive procederà alla revoca dell'anticipazione.
5. Le richieste ammesse alle anticipazioni dovranno essere realizzate e pagate entro 36 mesi dalla data della deliberazione di acquisizione del CdA.
6. Solo a seguito di oggettive circostanze non imputabili ai beneficiari, potranno essere autorizzate eventuali proroghe ai suddetti termini di realizzazione, dalla Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, previa acquisizione e verifica della relativa documentazione, qualora se ne accerti la necessità in relazione alle difficoltà intervenute e all'effettiva possibilità di ultimazione nel rispetto dei tempi stabiliti.



Art. 8 – Modalità di erogazione dell'anticipazione

1. L'anticipazione riconosciuta al Consorzio beneficiario sarà erogata con le seguenti modalità:
 - 80% del costo ammissibile, all'atto della determinazione di concessione formale dell'anticipazione ed impegno di spesa, subordinatamente alla firma dell'Atto di impegno;
 - 20%, o il minore importo, a seguito dell'inoltro della deliberazione del CdA del Consorzio beneficiario, con la definizione ed approvazione della rendicontazione contabile-amministrativa attestante la spesa complessiva effettivamente sostenuta. Detta deliberazione dovrà essere trasmessa alla Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive entro e non oltre 30 giorni dalla data della stessa.
2. Alla data della deliberazione del CdA di approvazione della rendicontazione finale, tutte le spese dovranno essere opportunamente quietanzate e annullate. La data della suddetta deliberazione non potrà essere superiore a 36 mesi dalla data della Deliberazione del CdA di acquisizione del sito, pena la revoca totale dell'anticipazione.
3. In seguito alla presentazione della suddetta rendicontazione da parte del Consorzio beneficiario, prima dell'erogazione del 20%, o il minore importo, la Regione Lazio procederà alle necessarie verifiche e all'eventuale rideterminazione dell'anticipazione stessa, in relazione alla effettiva ammissibilità dei costi rendicontati. Qualora l'importo finale dell'anticipazione rendicontata risultasse inferiore all'80% già erogato, il Consorzio dovrà provvedere alla restituzione del maggior importo.
4. L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di esercitare le opportune verifiche e controlli, anche in loco, tesi ad accertare la veridicità delle spese sostenute dai Consorzi.

Art. 9 – Restituzione dell'anticipazione

1. I Consorzi beneficiari dovranno restituire alla Regione l'anticipazione concessa secondo una delle seguenti modalità:
 - in un'unica soluzione entro tre mesi dalla data del reinsediamento;
 - qualora entro il dodicesimo mese successivo all'ultima erogazione dell'anticipazione da parte della Regione Lazio, non ci sia stato reinsediamento di nuovi progetti industriali sul sito, in rate fisse mensili, per un massimo di 5 anni. In tal caso, non appena nell'arco dei 5 anni si realizzi il reinsediamento, il rimanente importo dovrà essere restituito in un'unica soluzione entro tre mesi dalla data del reinsediamento stesso.

Art. 10 – Revoca dell'anticipazione

1. Le anticipazioni saranno revocate dalla Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive nei seguenti casi:
 - i costi rendicontati non sono conformi con la tipologia dei costi ammissibili di cui all'art. 4 del presente Avviso;
 - l'Atto di impegno non venga sottoscritto entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'esito di ammissibilità, di cui al precedente Art. 7;
 - i costi non risultino rendicontati entro e non oltre 36 mesi dalla data della Deliberazione del CdA di acquisizione del sito;
 - il procedimento di acquisizione del sito venga interrotto, anche per cause non imputabili ai beneficiari;



- i controlli abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari e incompleti per fatti insanabili imputabili al beneficiario;
 - i soggetti beneficiari non forniscano la documentazione richiesta entro i termini previsti o non consentano i controlli;
 - non siano stati adempiuti gli obblighi previsti nell'Atto di impegno;
 - si siano verificate violazioni di legge e di quanto indicato nel presente Avviso;
 - si riscontri la non conformità dell'operazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile;
 - le dichiarazioni dei beneficiari dovessero risultare in tutto o in parte non rispondenti al vero;
 - il beneficiario rinunci all'anticipazione.
2. Resta salva la facoltà della Regione Lazio di valutare nuovi casi di revoca non previsti, con particolare riguardo a gravi irregolarità, fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.
 3. La revoca determina l'obbligo da parte del beneficiario di restituire le somme ricevute, maggiorate dagli interessi legali e degli eventuali interessi di mora, in un'unica rata.
 4. Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, la Regione Lazio si riserva di esperire ogni azione nelle sedi opportune.
 5. I Consorzi beneficiari, qualora intendano rinunciare all'anticipazione devono darne immediata comunicazione alla Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive. In tal caso i beneficiari dovranno restituire, in un'unica rata, le somme eventualmente già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati.

Art. 11 – Informazioni ai sensi della Legge 241/90 e sul trattamento dei dati personali.

1. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. è esercitato mediante richiesta scritta motivata rivolgendosi a Regione Lazio – Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, Via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 Roma, con le modalità di cui all'art. 25 della citata legge.
2. Il responsabile del procedimento è l'Arch. Andrea De Carolis.
3. I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, anche con strumenti informativi utilizzati nell'ambito del procedimento, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.
4. I beneficiari prendono atto ed accettano, inoltre, che saranno pubblicati sul sito della Regione Lazio le informazioni previste in ottemperanza al D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione".
5. Il titolare del trattamento è la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive.

Art. 12 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente ivi previsto, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.